

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27942 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
Data Udiienza: 19/03/2026

FEDERICO MARIA MERIGGI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: Mazziotti Di Celso Manfredi nato a ROMA il 22/11/1951
Vittore Giovanni nato a TURI il 29/05/1955
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Trieste
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'avvocato Claudio Salvagni Claudio si riporta ai motivi di ricorso e insiste per
l'accoglimento dello stesso.
L'avvocato Fabio Lattanzi si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede
l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste riformava in
senso favorevole al solo imputato Mazziotti Di Celso, limitatamente alla
determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il
Tribunale di Udine, in data 18.6.2021, aveva condannato Vittore Giovanni e
Mazziotti di Celso Manfredi, ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di
giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita
parte civile, in relazione, il Vittore, ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale
per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi 4) (con
esclusione della distrazione della somma di euro 500.000,00) e 7)

dell'imputazione; il Mazziotti Di Celso, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui ai capi 2) e 8) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia.

2.1. Il Vittore Giovanni lamenta, in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 7), erronea applicazione degli artt. 216 e 223, co. 2, n. 2), 110, 43 cod. pen., nonché violazione dell'art. 125, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come si vedrà meglio in seguito analizzando specificamente i singoli motivi di ricorso.

2.2 Il Mazziotti Di Celso Manfredi lamenta: 1) violazione di legge processuale in relazione agli artt. 525 e 511 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 34, 36, co. 3, 178, co. 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., e l'abnormità del provvedimento adottato dal Presidente del Collegio all'udienza del 12.0.2023, con conseguente nullità degli atti successivi ex art. 185 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 423, co. 2, e 429 cod. proc. pen., per illegittima modificazione dell'imputazione rispetto a quella originariamente contestata nel decreto di rinvio a giudizio, con conseguente nullità ex art. 178, co. 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, co. 1 e 3, cod. proc. pen., in punto di omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dal ricorrente e sull'assoluta necessità della rinnovazione istruttoria, nonché violazione dell'art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., in quanto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata disposta senza la previa fissazione dell'udienza partecipata, e dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 495, co. 2, cod. proc. pen., posto che, a fronte della rinnovazione istruttoria, con disposizione di prova dichiarativa a carico, l'imputato non è stato ammesso a conferire prove a scarico; 5) mancanza di motivazione in relazione ai motivi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) dell'atto di appello, e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova per omissione, nonché violazione di legge in ordine all'art. 216 l. fall., con conseguente assenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.3 Con conclusioni scritte del 3.3.3026 il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile "Fallimento Trattamenti Cividale s.r.l., già Italricambi s.p.a", avv. Stefano Buonocore, chiede il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, rimettendosi, quanto all'entità delle stesse, al giudizio della Corte.

4. I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.

5. Per una migliore comprensione dei motivi di ricorso occorre riassumere brevemente le vicende che hanno portato alla condanna dei due ricorrenti, con una decisione che per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità penale integra gli estremi di una "doppia conforme".

Partendo dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, anche sulla base di quanto affermato dal giudice di primo grado, si osserva che il caso in esame attiene all'acquisizione della società Italricambi s.p.a. attraverso un'operazione di cd. leveraged buy out (da ora in poi indicata con l'acronimo LBO), vale a dire di acquisizione tramite indebitamento, che nell'ordinamento italiano trova la sua disciplina nell'art. 2501 bis cod. civ, ad opera della società anonima di diritto lussemburghese Tech Int System SA, con sede in Lussemburgo, costituita il 19.4.2005, i cui soci erano, in origine, due società anonime con sede nelle Isole Vergini britanniche.

Come ben spiegato dal giudice di appello l'espressione leveraged buy out "è una locuzione utilizzata nel mondo della finanza per riferirsi a una molteplicità di operazioni finanziarie che consentono a una società – solitamente a tale scopo costituita (new company o newco o società veicolo) – l'acquisizione (buyout) di una partecipazione totalitaria o di controllo di una società (società bersaglio o target) ovvero dell'azienda o di un ramo d'azienda) della società target attraverso il ricorso all'indebitamento (leverage, cioè leva finanziaria).

Il tratto tipico delle operazioni di LBO è dato dalla trasposizione del costo dell'acquisizione sul patrimonio della società acquisita, nel senso che il debito contratto (nel caso in esame dalla società veicolo lussemburghese con Unicredit) per l'acquisizione della società target (la Italricambi s.p.a.), viene essenzialmente garantito e rimborsato non con i mezzi finanziari del soggetto acquirente, ma per mezzo del patrimonio e dei flussi di cassa della società acquisita.

Osserva la Corte territoriale che le operazioni di LBO presuppongono l'esistenza di un effettivo progetto industriale, che attesti i canoni di ponderatezza del rischio finanziario e di valenza industriale dell'operazione, in mancanza del quale esse rientrano nella nozione di "operazione dolosa" prevista dall'art. 223, co. 2, n. 2, l. fall., come avvenuto nel caso in esame.

In particolare, la Italricambi s.p.a. (successivamente divenuta Trattamenti Cividale s.r.l., per poi fallire), è stata acquisita dalla Tech Int System SA, in data 30.6.2005, mediante un'operazione di LBO, che si era concretizzata nell'acquisto dell'intero pacchetto azionario e nella cessione delle quote della Italricambi in pegno all'Unicredit, l'istituto bancario che aveva finanziato la società veicolo per l'acquisto della società target.

La liquidità per l'acquisto delle quote della "Italricambi s.p.a.", secondo le modalità di funzionamento del LBO riassunte nel term sheet dell'istituto bancario Unicredit del 21.6.2005, doveva trarsi dall'operatività della stessa società target.

Il Tribunale di Udine, tuttavia, con valutazione condivisa dal giudice di secondo grado, aveva ritenuto che il menzionato term sheet non avesse i requisiti dell'effettivo progetto industriale richiesto dall'art. 2501 bis cod. civ. per legittimare l'intera operazione, trattandosi di "un semplice piano di regolazione dei rapporti con l'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto della società target, dei finanziamenti e delle garanzie connesse, non un vero e proprio piano industriale relativo all'azienda da acquisire".

Ad avviso del giudice di primo grado il reale obiettivo dell'operazione era quello di "aumentare il valore delle azioni acquistate, così da poterle poi rivendere generando una plusvalenza non tassabile in Lussemburgo – sede della newco – con lo scopo, quindi, di evasione o elusione fiscale", da perseguire anche a rischio che l'operazione potesse condurre, come poi effettivamente accaduto, al dissesto della società target.

Italricambi s.p.a., dunque, avrebbe dovuto ripagare il finanziamento di 6 milioni di euro in 5 anni a Unicredit, ottenuto, come si è detto, da Tech Int System SA per comprare le azioni della società target e, contestualmente, avrebbe dovuto distribuire i propri utili.

La stessa società, inoltre, era tenuta a pagare 360.000,00 euro quale canone di locazione per gli immobili che aveva ceduto alla neocostituita Tech Imm s.r.l. (società scissa dalla Italricambi), giudicato fuori mercato dal curatore del fallimento della Trattamenti Cividale s.r.l., già Italricambi s.p.a.

Nell'agosto del 2006, infatti, in conseguenza di un atto di scissione, era sorta la Tech-Imm s.r.l., cui erano stati conferiti tutti gli immobili che appartenevano alla Italricambi s.p.a. destinati all'attività produttiva.

Nell'ottobre del 2006 era stato deliberato un aumento di capitale della Tech-Imm s.r.l., alla quale la Tech Int System SA aveva conferito il 60% delle azioni della Italricambi s.p.a., mentre la Tech-Imm s.r.l. si era impegnata, a parziale compensazione, ad accollarsi i debiti della Tech Int System SA nei confronti di Unicredit.

A sua volta la Tech-Imm s.r.l. aveva locato gli immobili che le erano stati conferiti alla stessa Italricambi s.p.a. per un canone di entità pari all'importo che la Tech-Imm s.r.l. doveva corrispondere per saldare il debito bancario relativo al finanziamento che Tech Int System SA aveva ottenuto per acquistare Italricambi s.p.a.

In tal modo la Tech Int System SA controllava sia la Italricambi s.p.a., sia la Tech-Imm s.r.l.

“Lo sdoppiamento della struttura aziendale tramite scissione”, ad avviso del Tribunale, non corrispondeva “ad alcuna effettiva logica organizzativa e lavorativa, andando a creare una società senza patrimonio né prospettiva: Italricambi s.p.a., infatti, era stata “caricata” di un enorme passivo (inesistente prima dell’operazione LBO) e, nel contempo, spogliata dei propri immobili e della propria liquidità”, in quanto per onorare i debiti bancari per il suo acquisto sono state utilizzate tutte le riserve disponibili della Italricambi s.p.a., che dal primo luglio 2005 ha dovuto distribuire dividendi per euro 4.368.000,00, così lasciando i creditori privi di idonee garanzie”.

Allo stesso tempo la Tech-Imm s.r.l. “si è trovata fin dalla sua costituzione in uno stato di palese insolvenza, non essendo giammai in grado di onorare il debito verso Unicredit”, trattandosi di un debito, quello contratto dalla newco Tech-Imm s.r.l. per l’acquisto della società target Italricambi s.p.a., “del tutto sovradimensionato rispetto alla capacità di generare cassa” della stessa Tech-Imm s.r.l.

In conclusione, osserva la Corte territoriale, l’acquisto di Italricambi mediante l’operazione descritta era andato ad esclusivo vantaggio di Tech Inn System SA, che, senza pesi economici (il debito dell’acquisto della società target era stato formalmente “spostato” su Tech-Imm s.r.l.) era riuscita a controllare un’impresa fino a quel momento sana e vitale sul mercato e che improvvisamente si è trovata spogliata dei propri asset (così il teste Bigi, p. 26-29 ud. 28.2.2020), dei propri immobili produttivi e della propria liquidità interna (l’1.7.2005 venivano distribuiti a Tech Inn System SA 4.368.000,00 euro a titolo di dividendi, soldi utilizzati evidentemente per pagare il precedente proprietario De Martiis), oltre che vincolata al pagamento di un canone di affitto elevatissimo e alla distribuzione ogni anno di tutti i dividendi (cosa effettivamente accaduta, come riferito dal curatore Linda all’udienza dell’1.10.2019”).

La descritta operazione, invece, si era tradotta in un irreversibile svantaggio per la Italricambi s.p.a. e per la Tech-Imm s.r.l.

La Tech Inn System SA, di cui il Vittore era amministratore di diritto, in particolare, aveva goduto della spoliazione delle risorse della Italricambi s.p.a., che aveva provveduto ad erogarle le ingenti somme elencate nel capo 4) (ad eccezione di quella ammontante a 500.000,00 euro), senza alcuna giustificazione economica e senza alcun vantaggio per la società target, dando vita a una serie di atti distrattivi, come evidenziato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, Zuliani, in relazione ai quali nessuna giustificazione plausibile era stata fornita dal Vittore (cfr. pp. 47-48 della sentenza di secondo grado),

Inoltre, come rilevato, dal curatore fallimentare Linda, la Italricambi s.p.a., che nel 2004, prima dell’acquisto, si presentava come una realtà solida, che fatturava 12.000.000,00 di euro, con utili per circa 800.000,00-900.000,00 euro e quasi

6.000.000,00 di euro di liquidità, senza debiti verso le banche, subito dopo l'acquisto da parte della Tech Int System SA aveva raggiunto nel 2006 un'esposizione debitoria nei confronti delle banche pari a 2.152.000 euro, mentre la società scissa Tech-Imm s.r.l., che possedeva il 60% della fallita, nello stesso anno aveva già accumulato 6.200.000, 00 euro di debiti verso le banche, oltre al debito di 2.800.000,00 euro nei confronti della controllante lussemburghese.

Osserva, inoltre, la Corte di appello che, in ordine alla prevedibilità del dissesto quale conseguenza dell'operazione di LBO, lo scompenso finanziario della fallita si era innescato proprio con l'arrivo di Vittore e dei concorrenti nel reato, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, i quali avevano coinvolto Italricambi s.p.a. in una spirale di indebitamento e di drenaggio di risorse, che, attraverso tutte le operazioni descritte nel capo 7) dell'imputazione e i fatti distrattivi indicati nel capo 2), ne avevano comportato la destabilizzazione irreversibile delle condizioni patrimoniali e finanziarie, in un'operazione che ha finito per coinvolgere negativamente, determinandone il dissesto, anche Tech-Imm s.r.l., ponendo in essere i presupposti del fallimento di entrambe le società.

Quanto alla responsabilità del Vittore il primo giudice ha dato conto che egli era, all'epoca dei fatti, amministratore di diritto della società lussemburghese "Tech Int System SA", posta al vertice del gruppo di imprese di cui tratta il presente procedimento, ritenendolo, tuttavia, un mero prestanome, pur dotato delle necessarie competenze tecniche in materia finanziaria, in ragione della sua pregressa esperienza professionale, che, proprio in ragione di tale competenza, aveva partecipato a tutte le operazioni finanziarie di grande rilievo riconducibili alla società lussemburghese, essendo egli "in grado di comprendere ogni aspetto dell'operazione di LBO in contestazione, con ciò integrando quanto meno il dolo eventuale del reato di bancarotta impropria contestato" (cfr. pp. 10-11 della sentenza di appello)..

Quanto al Mazziotti Di Celso, allo stesso vengono addebitati una serie di fatti distrattivi o dissipativi, specificamente indicati nei capi 2) ed 8) dell'imputazione, da lui commessi in qualità di amministratore pro tempore della Trattamenti Cividale s.r.l., già Italricambi s.p.a., dichiarata fallita nel maggio del 2014 (capo 8), nonché di legale responsabile della società Weissenfels Tech-Chain s.r.l., del pari dichiarata fallita nel maggio del 2014 (cfr. pp. 8-12 della sentenza di appello). In particolare, nel capo 2) viene contestato il pagamento della somma di 40.000,00 dollari americani prelevati dal conto della Weissenfels Tech-Chain s.r.l. e versati a una società americana con causale "commissione due diligence su finanziamento" indicata dallo stesso imputato (cfr. p. 11 della sentenza di appello), ritenuto distrattivo o, comunque, dissipativo, in quanto tale versamento non era sorretto da nessuna ragione economica che lo giustificasse, non essendo emersa

alcuna prestazione effettuata dalla società beneficiaria dell'accredito bancario in favore della fallita, il cui patrimonio, pertanto, aveva subito un'oggettiva diminuzione, con pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.

Nel capo 8), invece la condotta distrattiva consiste in una serie di pagamenti effettuati dall'imputato in qualità di amministratore di diritto della Trattamenti Cividale s.r.l., già Italricambi s.p.a., in favore di una serie di soggetti, senza che tali erogazioni trovassero giustificazione in un'attività svolta in favore della società fallita.

6. Ciò posto vanno esaminati innanzitutto i motivi di ricorso articolati nell'interesse di Mazziotti di Celso.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato eccepisce la violazione della regola processuale prevista dall'art. 525, co. 2, cod. proc. pen., secondo cui alla deliberazione della sentenza con cui si conclude il dibattimento concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, violazione che la stessa disposizione normativa sanziona con la nullità assoluta della sentenza.

Al riguardo il ricorrente, in conformità al principio della cd. autosufficienza del ricorso, ha trascritto nel corpo dell'atto di impugnazione i verbali delle udienze che si sono svolte innanzi al giudice di primo grado, dai quali risulta effettivamente la diversa composizione dei collegi nella fase dell'ammissione delle prove, dello svolgimento dell'attività istruttoria e della deliberazione della sentenza con cui si è concluso il giudizio di primo grado.

Si tratta di un rilievo infondato, alla luce dei principi affermato da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, P.G. contro Bajrami.

In tale decisione la Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole ha affermato i seguenti principi: «il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Osservano in particolare le Sezioni Unite, ponendosi in continuità con la precedente Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 – 01, Iannasso, «che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non "confluiscono", bensì "permangono").

Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto influente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo», in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell'esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.) manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.

Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: - soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2;

anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso, anche Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, in fattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudice diversamente composto).

9.2. Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di

rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile».

Orbene, nel caso in esame, la rinnovazione delle prove testimoniali non è stata chiesta da nessuna delle parti legittimate a chiederla, con la conseguenza che potevano essere legittimamente utilizzate dal giudice innanzi al quale si è concluso il dibattimento di primo grado le prove dichiarative assunte ed espletate dai precedenti collegi in diversa composizione fisica.

Il ricorrente rileva anche la mancata lettura degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, che le Sezioni Unite P.G. contro Bajrami considerano un presupposto per la loro utilizzazione.

Tuttavia, non sembra che tale censura sia accoglibile.

Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Rv. 283657 – 01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630 – 01).

Di conseguenza se la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, alcuna nullità o inutilizzabilità, essa non incide sulla possibilità del giudice di fondare la propria decisione su prove ammesse e assunte dal precedente giudice in diversa composizione fisica (che, come rilevato dalle Sezioni Unite, permangono nel fascicolo per il dibattimento dopo la loro assunzione), in presenza di una completa inerzia delle parti, le quali, come nel caso che ci occupa, non hanno chiesto al giudice la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né hanno eccepito in appello tale violazione, che, costituendo in tutta evidenza una questione di diritto in punto di violazione di legge, non poteva essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il Mazziotti deduce l'abnormità del provvedimento con cui la Corte territoriale, in data 12.10.2023, rilevata l'incompatibilità del Presidente del Collegio giudicante, aveva disposto il rinvio alla successiva udienza dell'11.6.2004, in quanto in tal modo, da un lato, non si è dato corso alla procedura prevista dall'art. 36 cod. proc. pen., che prevede l'inoltro della

dichiarazione di astensione al presidente della Corte di appello, perché sia lui a provvedere al riguardo; dall'altro, rilevare l'incompatibilità del singolo giudice non rientrava nei poteri del Collegio, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., che non era certo investito della competenza a formulare tale rilievo, senza tacere che la difesa non è stata messa in condizioni di conoscere le ragioni della suddetta incompatibilità, non indicate nella menzionata ordinanza, sicché anche sotto questo profilo l'atto abdicativo risulta essere insanabilmente nullo, ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si tratta di un rilievo infondato, in presenza di un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale non sono affetti da alcuna causa di nullità o di abnormità gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione del procedimento a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che, rilevata una propria causa di incompatibilità, si sia unilateralmente spogliato dell'affare assegnatogli, senza l'osservanza delle disposizioni riguardanti la procedura di sostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il collegio della Corte d'Appello, incompatibile alla celebrazione del processo, aveva trasmesso gli atti direttamente ad altro collegio diversamente composto e ordinariamente precostituito sulla base delle generali previsioni tabellari, mediante semplice rinvio dell'udienza (cfr., *ex plurimis*, Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171 – 01, nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868 – 01).

6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 423, co. 2, e 429, co. 4, cod. proc. pen., in quanto il decreto che dispone il giudizio non conteneva la contestazione di cui al capo 8), in relazione alla quale, come riconosciuto dallo stesso difensore, il giudice del dibattimento, all'udienza dell'1.10.2019, "preso atto dell'istanza del PM., sentito il difensore, ha disposto la notifica all'imputato Mazziotti Di Celso Manfredi ad integrazione del capo d'imputazione, dell'estratto dell'odierno verbale con copia del capo n. 8) depositato in udienza preliminare il 7.3.2017".

Ad avviso del difensore, posto che sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello evocano un errore materiale in ordine alla mancata indicazione del capo 8) nel decreto che dispone il giudizio, i giudici di merito, per porre rimedio a tale errore, avrebbero dovuto attivare la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.

In conclusione, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi che il capo d'imputazione n. 8) sia stato illegittimamente contestato al prevenuto e che l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio comprensivo del suddetto capo 8) abbia determinato la nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 179 e 185 cod. proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e di entrambe le sentenze dei giudici di merito.

Deduce, inoltre, il ricorrente la violazione dell'art. 423, co. 2, cod. proc. pen., in quanto all'udienza preliminare del 7.3.2007, la richiesta formalizzata dal Pubblico Ministero, finalizzata alla contestazione all'imputato di un fatto nuovo, rappresentato dal capo 8), non risulta aver ricevuto il necessario consenso dell'imputato, così come previsto dalla norma processuale appena indicata.

Si tratta di un motivo infondato.

Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, è legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato in precedenza in modo incompleto (cfr. Sez. 5, n. 7400 del 12/06/2013, Rv. 258940 - 01).

Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte nella richiamata decisione il decreto originariamente notificato non conteneva uno dei capi di imputazione.

Osservava sul punto il giudice di legittimità che, in riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione per incompletezza dello stesso, tale nullità deve ritenersi suscettibile di essere sanata dal giudice del dibattimento, alla stregua del principio sancito da questa Corte con sentenza Sez. VI del 16.9.2003 n.35547,Guerrato (RV226884), per cui "non è abnorme, anzi è legittimo e doveroso, il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio a giudizio (massima inerente alla fattispecie in cui il GUP all'esito dell'udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralità di reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, veniva erroneamente omessa un'imputazione)".

Ad avviso della Corte la nuova notifica del decreto di citazione, che conteneva la completa enunciazione del fatto all'imputato, disposta alla prima udienza utile dal giudice del dibattimento, "deve ritenersi idonea a sanare il vizio originario e deve ritenersi correttamente interpretata la legge penale dalla Corte territoriale, laddove rileva che il difensore era a conoscenza dell'oggetto della contestazione, essendo presente al dibattimento e avendo svolto il proprio mandato".

Applicando tali principi al caso che ci occupa, risulta evidente l'infondatezza del motivo per come articolati dalla difesa.

Non è in contestazione, infatti, che all'udienza preliminare del 7.3.2017 il Pubblico Ministero aveva formalizzato la contestazione dei fatti di bancarotta di cui al capo 8), poi non trasfusa nel decreto che dispone il giudizio, e che il giudice di primo grado, come rilevato dalla Corte territoriale, all'udienza dell'1.10.2019, su richiesta del Pubblico Ministero, senza che venisse sollevata alcuna eccezione dal difensore dell'imputato presente, aveva disposto di notificare al Mazziotti Di Celso il verbale di udienza, in uno con il decreto che dispone il giudizio, integrato con la

contestazione di cui al capo 8), notifica che era andata a buon fine, consentendo all'imputato, presente alla successiva udienza del 14.7.2020, di difendersi attraverso ampie dichiarazioni spontanee in ordine alla menzionata contestazione (cfr. pp. 51-52 della sentenza di appello).

Sotto diverso profilo, a sostegno dell'infondatezza del motivo di ricorso, si osserva che, essendosi ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui ai capi 2) e 8) dell'imputazione (cfr. p. 52 della sentenza di appello), era del tutto legittima la contestazione suppletiva in udienza, ai sensi dell'art. 517, co. 1, cod. proc. pen., secondo cui quando nel dibattimento emerga la sussistenza di un reato connesso a norma dell'art. 12, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

6.4. Anche il quarto motivo di ricorso non coglie nel segno e va, pertanto, rigettato. Il ricorrente aggredisce il provvedimento con cui il giudice di appello in data 10.9.2024 disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fissando l'udienza del 18.2.2024 per procedere, nel contraddittorio tra le parti, alla nuova escussione del curatore fallimentare della Trattamenti Cividale s.r.l., già Italricambi s.p.a., dott.ssa Francesca Linda e del consulente del Pubblico Ministero, dott. Fabio Zuliani, in ordine alle cause del dissesto della Italricambi s.p.a., sostenendo, in primis, che tale ordinanza non fosse motivata.

Si tratta di un rilievo infondato, aderendo il Collegio al recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Rv. 285736 - 01, ma in senso contrario cfr. la più risalente Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Rv. 273326 - 01).

Di difficile comprensione appare l'eccezione volta a far valere una pretesa violazione del disposto dell'art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603 del codice di rito.

La Corte territoriale, infatti, proprio perché ha ritenuto di dover procedere d'ufficio alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha disposto la trasformazione del rito da non partecipato a partecipato per consentire che all'escussione dei testi si procedesse nel contraddittorio tra le parti, non prevedendo la disposizione in esame una preventiva interlocuzione del giudice con le parti sul contenuto della rinnovazione istruttoria, come sembra ritenere il ricorrente (cfr. p. 19 del ricorso). Quanto poi alla denunciata mancata previsione nell'ordinanza impugnata di alcuna prova contraria a favore della difesa, si tratta di un rilievo manifestamente infondato, perché essa non comporta alcuna violazione del disposto dell'art. 495, co. 2, cod. proc. pen.

Il Collegio non ignora certo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello implica, a norma dell'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, a fronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254585 - 01).

Tuttavia, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza, la violazione di tale principio è integrata nei casi in cui venga respinta la richiesta di prove a discarico da parte dell'imputato, non formulata nel caso che ci occupa.

Sul punto il motivo di ricorso tace, non indicando le prove a discarico chieste e non ammesse dalla Corte territoriale, né tantomeno quali siano state le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dal ricorrente e non accolte.

6.5. Infondato appare il quinto motivo di ricorso, che si pone ai limiti dell'inammissibilità, perché articolato in gran parte attraverso rilievi che prospettano una diversa lettura delle risultanze processuali.

Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se, come nella fattispecie che ci occupa, il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez.

1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

Ciò posto, risulta, in particolare, del tutto improprio il richiamo operato dal ricorrente alla disciplina dei vantaggi compensativi nell'ambito delle operazioni infragruppo, che rappresenta il fulcro del quinto motivo di ricorso, sin dal rilievo con cui il ricorrente denuncia un travisamento della prova circa l'affermazione della Corte territoriale sull'inesistenza di un gruppo di società (cfr. p. 21 del ricorso).

Al riguardo appare opportuno ribadire i consolidati principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione, attraverso l'evoluzione della sua giurisprudenza.

La previsione dell'art. 2634, comma 3, c.c., che, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei cd. "vantaggi compensativi" dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza «normativa» a principi — già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività — che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Pertanto, se si accerta che l'atto dispositivo compiuto dall'amministratore non risponde all'interesse diretto della società e che da esso è scaturito nell'immediato un danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell'atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi.

Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, tuttavia, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (cfr. Sez. V, 6/10/2011, n. 48518, rv. 251536).

Avendo tale analisi lo scopo di verificare l'offensività in concreto della condotta, non è sufficiente a escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorre che gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita, che l'amministratore ha l'onere di allegare e provare, risultino non solo effettivamente connessi a un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: in guisa tale da non renderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente)

sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, Rv. 234605; Sez. 1, 26/10/2012, n. 48327; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv. 257562 - 01).

Può pertanto conclusivamente affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (cfr. Sez. 5, 9.5.2012, n. 29036, Rv. 253031; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Rv. 271149 - 01).

Poiché nella vigente normativa il gruppo o collegamento di società è privo di personalità giuridica - la quale permane individualmente in capo alle società componenti - la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilità per i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, usciti dalla disponibilità della società collegata siano stati dirottati nel patrimonio della società collegata (cfr. Sez. 5, 06/10/1999, n. 12897, Rv. . 214861 - 01).

Il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, infatti, specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 216 l. fall, sul rilievo che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società ad un'altra dotata, ovviamente, di un' autonoma personalità giuridica, posto che la garanzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperato allorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguente diminuzione della garanzia (cfr. Sez. 5, 15/07/2008, n. 39546).

In applicazione di tali principi è stato affermato che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).

In questa prospettiva si segnala Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702 - 01, che riafferma il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta

patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (cfr., nello stesso senso, Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Rv. 284537 – 01).

In questo caso la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata che aveva affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse dalla società fallita ad altre società del gruppo, senza considerare la prospettazione da parte dell'imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione, trattandosi di società debitrice solidale con le società del gruppo sostenute verso i medesimi creditori ed in particolare verso il sistema bancario con cui si erano raggiunti accordi di consolidamento del debito di gruppo con la sospensione temporanea e condizionata del decorso degli interessi, cosicché il fallimento di una di esse avrebbe comportato l'attivazione della responsabilità solidale della società fallita con l'aggravio di pesantissimi interessi di cui avrebbero subito gli effetti negativi gli stessi creditori individuali della società.

Di particolare interesse risulta anche Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Rv. 287233 – 01, che descrive puntualmente la natura dei vantaggi compensativi, affermando che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita.

In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili.

Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare la sussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridico controllante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).

Letto alla luce di tali principi il ricorso dell'imputato appare carente sotto diversi profili.

Innanzitutto, in esso si afferma genericamente la riconducibilità delle società fallite Italricambi s.p.a. e Weissenfels Tech-Chain s.r.l. a un gruppo societario "governato dalla ITP Benelli, in persona del suo amministratore delegato, ing. Mazziotti Di Celso" (cfr. p. 22 del ricorso), sol perché dalla documentazione prodotta in giudizio

si evince che la "ITP Benelli ha versato la somma di complessivi euro 1.000.000,00 per acquisto del gruppo IRW di cui facevano parte anche le società fallite WTC e Italricambi", da ciò deducendo, in ragione della "genuina partecipazione del Mazziotti all'avventura imprenditoriale delle fallite", rimarcata dallo stesso giudice di appello in ragione del conferimento da parte del prevenuto di ben 900.000,00 euro in società bisognose di liquidità, che la condotta dell'imputato andava valutata come esercizio dell'attività di impresa e per le finalità del gruppo ovvero, al limite, ai sensi dell'art. 216 l. fall., per escludere l'elemento soggettivo della distrazione. Il ricorrente, tuttavia, omette di specificare quali fossero i poteri di direzione, coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti della controllata e delle altre società del gruppo e di fornirne adeguata dimostrazione, presupposto indefettibile per l'eventuale riconoscimento dei vantaggi compensativi.

Sotto questo profilo, la pur sintetica affermazione della Corte territoriale, sulla insussistenza "di un gruppo di imprese tecnicamente inteso", alla luce delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, sentito in sede di rinnovazione istruttoria innanzi al giudice di appello, trattandosi, come evidenziato dal suddetto consulente di società legate solo dal fatto di essere amministrate dallo stesso soggetto, il Mazziotti Di Celso, per l'appunto, non risulta contraddetta in modo efficace dal ricorrente.

Quest'ultimo si concentra su elementi del tutto generici o manifestamente infondati, affermando che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l'esistenza del gruppo di società di cui si discute, senza che tuttavia tale assunto possa essere ricavato dal frammento della motivazione della sentenza del Tribunale riportato nel corpo del ricorso alle pagine 22-23; deducendo un inesistente travisamento delle dichiarazioni del consulente del Pubblico Ministero, dott. Zuliani, che nello stralcio delle stesse inserito sempre all'interno del ricorso riconduceva il menzionato versamento di 900.000,00 euro alla semplice intenzione della ITP Benelli di rilevare il gruppo, senza nemmeno specificare se tale intenzione si fosse tradotta in realtà, avanzando, anzi, dubbi al riguardo; richiamando del tutto genericamente "quanto emerge dalle relazioni delle curatele WTC e Italricambi", nonché il contenuto della "prova dichiarativa resa dalla curatrice dott.ssa Linda" (cfr. p. 24 del ricorso).

Già quanto illustrato sarebbe sufficiente a escludere in radice qualsiasi rilevanza al tema delle operazioni infragruppo, ma il ricorso appare carente anche sotto il profilo della specifica indicazione da parte dell'imputato di quei vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza,

congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita.

In ordine, in particolare, all'operazione contestata nel capo 2), infatti, il ricorrente, anche nei richiami operati ai motivi di appello, non va oltre la generica affermazione che l'operazione, avendo a oggetto il corrispettivo da versare alla società americana per ottenere il completamento di una due diligence (in italiano, letteralmente, necessaria diligenza, termine con cui si indica l'attività di investigazione e approfondimento di dati e informazioni relativi all'oggetto di una trattativa di natura economica), necessaria per far ottenere al "Gruppo ITP" un finanziamento di 7.500.000,00 dollari americani, si sarebbe risolta, con una sorta di effetto a cascata, in un vantaggio anche per la società fallita, senza chiarire in che termini tale vantaggio si sarebbe concretizzato in modo da assicurare l'indispensabile riequilibrio degli effetti immediatamente negativi per la società fallita e la conseguente neutralizzazione degli svantaggi per i creditori sociali.

Sul punto il ricorrente denuncia un travisamento per omessa valutazione di una prova decisiva, "costituita dalla documentazione della commissione per due diligence prova idonea a dimostrare come l'attività posta in essere dal Mazziotti, in qualità di amministratore delegato della ITP Benelli, nonché titolare dal 28.12.2012 del gruppo IRW fosse chiaramente svolta in funzione e per il perseguimento dell'interesse del gruppo, complessivamente inteso" (cfr. p. 31 del ricorso).

Anche in questo caso, tuttavia, il riferimento ai vantaggi che la società fallita avrebbe ottenuto dall'operazione vengono assertivamente affermati in maniera del tutto generica e avulsa da dati concreti.

Deve, peraltro, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 4.11.2014, n. 35964, Rv. 264879; Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, Rv. 275853).

Quanto all'errore segnalato dalla difesa in cui è incorsa la Corte territoriale nell'indicare che la data dell'accredito, eseguito il 27.5.2014, risale ad appena un mese prima che l'imputato si dimettesse dalla carica di amministratore della società fallita, confondendola con quella del fallimento, dichiarato il 27.5.2015, si risolve in una censura inammissibile, in quanto versata in fatto, non escludendo lo

stesso ricorrente che nel momento in cui venne effettuato il bonifico la società fallita fosse in uno stato di crisi economica, anche se non di insolvenza, noto all'imputato (cfr. p. 32 del ricorso), che, peraltro, come evidenziato nello stesso atto di appello, aveva accettato la proposta dei coimputati Azzano Cantarutti e Cianci di acquisire nel 2012 le società poi fallite, nella consapevolezza che esse si trovavano in una crisi di liquidità temporanea, che nel 2013 gli si era rivelata nella sua gravità (cfr. pp. 21-22 della sentenza di secondo grado).

Quanto alla contestazione di cui al capo 8) va rilevata la manifesta infondatezza del rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato al curatore fallimentare e da quest'ultimo riversate nella relazione a sua firma, con cui il Mazziotti Di Celso ha ammesso di avere disposto personalmente i pagamenti indicati nel menzionato capo d'imputazione.

Al riguardo, premesso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255062), deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare.

In questo senso si era già espressa Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Rv. 220257, che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in tema di dichiarazioni autoindizianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza *de auditu* siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost. sentenza n. 237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una *notitia criminis*" (cfr. Corte Cost. n. 136 del 1995; nonché Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 – 01; Sez. 5, n. 17828

del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02), sicché esse non possono considerarsi dichiarazioni autoincriminanti, nemmeno alla luce dell'art. 6 della C.E.D.U.

Sotto quest'ultimo profilo i precedenti della Corte EDU richiamati dal ricorrente (cfr. p. 35 del ricorso) non colgono nel segno.

Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte il principio espresso dalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Rv. 277342 – 01, nonché la già citata Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02).

Allo stesso modo, è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte E.D.U. del 18 febbraio 2010, Aleksandr Zaichenko v. Russia, relativa a una caso in cui il ricorrente, in un verbale di ispezione redatto da agenti di polizia, aveva di fatto ammesso la propria responsabilità per furto di carburante, senza essere stato preventivamente avvisato del privilegio contro l'autoincriminazione e del diritto al silenzio, proprio per la diversità del ruolo svolto e dei poteri esercitabili dal curatore fallimentare e dagli agenti di polizia, istituzionalmente preposti all'accertamento di un fatto costituente reato.

Del resto, come sottolineato dalla Corte territoriale, è stato lo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, a riconoscere di essere stato l'autore dei pagamenti, come confermato documentalmente anche dal contenuto delle mail dallo stesso inviate alla dipendente amministrativa Dominutti (cfr. p. 50 della sentenza di appello).

Sempre in relazione alle condotte distrattive di cui al capo 8) vanno ribadite le considerazioni già svolte esaminando l'operazione di cui al capo 2): non è stata adeguatamente dimostrata dal ricorrente l'esistenza di un gruppo di società al quale partecipasse la Italricambi s.p.a. e non risultano specificamente indicati, né dimostrati, i concreti vantaggi che i pagamenti nei confronti di terzi, effettuati prelevando le relative somme di denaro dai conti correnti della società fallita, senza che vi fosse alcuna attività svolta dai beneficiari dei bonifici in favore della Italricambi s.p.a., avrebbero prodotto sulla situazione patrimoniale di quest'ultima, riequilibrando gli effetti negativi del depauperamento patrimoniale, direttamente incidente sulle ragioni del ceto creditorio, determinato dagli atti distrattivi.

Si tratta di una genericità che caratterizzava lo stesso motivo di appello, come evidenziato dal giudice di secondo grado, nel seguente passaggio motivazionale: "la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di "spese necessarie" per evitare procedure esecutive o, peggio, istanze di fallimento nei confronti di imprese del "gruppo" amministrato dall'imputato" (giustificazione acriticamente reiterata nei motivi di ricorso) "è del tutto generica e soprattutto non tiene in considerazione che non esisteva alcun "gruppo" societario coinvolgente Trattamenti Cividale – Weissenfels – ITP Benelli" (cfr. p. 50 della sentenza di secondo grado).

Tale originaria genericità del motivo di appello si riverbera anche sul corrispondente motivo di ricorso.

Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere la prospettazione nei motivi di gravame di una censura articolata in forma generica, anche nel caso in cui solo successivamente essa venga illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).

La motivazione della sentenza oggetto di ricorso, del resto, non risulta né manifestamente illogica, né contraddittoria, laddove la Corte territoriale evidenzia la natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo 8) sulla base di due ordini di considerazioni: da un lato, in quanto si tratta di erogazioni disposte in favore di soggetti (Adriana Taglioni; Oldrich Navratil e La Centrale Financial Intermediation s.r.l., quest'ultima beneficiaria di un compenso relativo a una consulenza svolta in favore della Weissenfels Tech-Chain s.r.l.) che non risultavano avere svolto attività in favore della fallita, circostanza che rendeva tali erogazioni non corrispondenti a un interesse sociale; dall'altro, le suddette erogazioni sono state disposte in un momento (tra il 28.12.2012 e il 23.7.2013) in cui la società fallita "era da tempo in grave dissesto, come documentato dalla curatrice, dott.ssa Linda" (cfr. p. 50 della sentenza di secondo grado).

Tale epilogo decisivo risulta conforme ai principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sotto il profilo oggettivo, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106).

Del pari costante risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della

distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, come avvenuto nel caso in esame, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).

Anche sotto il profilo soggettivo la motivazione della sentenza oggetto di ricorso appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).

Nel caso in esame la prova del dolo è stata correttamente desunta dalla mancanza di una ragione giustificatrice degli indicati pagamenti, in un contesto di estrema difficoltà economica della società acquisita dall'imputato, di cui si è già detto, dunque in presenza di un indice di fraudolenza, che, pur non essendo indispensabile, in quanto il depauperamento del patrimonio della fallita è stato la conseguenza di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), colora comunque l'atteggiamento psicologico dell'imputato in termini di consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta in concreto pericolosa per la garanzia dei creditori.

Proprio la mancanza di una ragione giustificativa, mettendo in luce la mancanza della rispondenza a un interesse precipuo della società fallita dei richiamati pagamenti, dai quali quest'ultima non ha ricavato alcun vantaggio diretto, non consente di affermare che l'imputato abbia agito con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa, con conseguente impossibilità di qualificare la sua condotta, come preteso dal ricorrente, ai sensi dell'art. 217, n. 2), l. fall., avendo egli agito con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (cfr. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 185886 – 01).

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul condivisibile principio, alla luce del quale non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di

operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita (nel caso in esame l'ammontare delle erogazioni disposte dal Mazziotti risulta pari alla ragguardevole cifra di 30.412,00 euro), atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 – 01).

7. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Vittore Giovanni va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili, perché generici e tendenti a una sostanziale rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve, in larga parte, in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis*, Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Senza tacere, da un lato, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593); dall'altro, che, trattandosi di "doppia conforme", resta preclusa la deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906 – 01).

Ciò posto va evidenziato che alla giurisprudenza di legittimità non è estranea la conoscenza del meccanismo del c.d. "leveraged by out", di cui, nelle non numerose pronunce in cui esso ha formato oggetto di riflessione, sono stati delineati i tratti fondamentali, in cui assume un ruolo di fondamentale importanza l'esistenza di un solido progetto industriale alla base dell'operazione destinata a concludersi con la fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, secondo il chiaro disposto dell'art. 2501 bis cod. civ., intitolato "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", che rappresenta il punto di riferimento normativo della disciplina del c.d. "leveraged by out"

Si è, così, affermato che l'operazione con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attività posta in essere, potrebbe integrare il reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall., quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il "leveraged by out" attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale (cfr. Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, Rv. 235324 - 01).

Conclusione che consente di rigettare il motivo di ricorso con cui l'imputato contesta in radice la possibilità di ricondurre l'operazione di LBO di cui si discute alla fattispecie della bancarotta impropria di cui all'art. 223, co. 1, n. 2), l.fall., proprio in forza del menzionato precedente (cfr. p. 24 del ricorso) citato, tuttavia, parzialmente, vale a dire senza fare riferimento alla contestuale affermazione che, come si è visto, fa derivare la natura dolosa "del "leveraged by out" dalla circostanza, sussistente nel caso che ci occupa, dell'assenza di un effettivo progetto industriale.

Nella già citata Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 - 01, si è, inoltre, sottolineato come sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in una operazione di "leveraged buy-out", realizzata mediante il prelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornire all'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad un prezzo sovrastimato.

Più di recente si è affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di c.d. "leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito di acquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata su un piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborso

del debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse (cfr. Sez. 5, n. 41741 del 17/10/2025, Rv. 289088 – 01).

In tale ultima decisione si è opportunamente evidenziato che “il leveraged buy out può considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziario sia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassa previsti siano ragionevolmente calcolati e idonei a garantire il rimborso del debito contratto per l'acquisizione; la società risultante dalla fusione sia in grado, in una prospettiva di continuità aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e a quelle derivanti dall'operazione; la relazione dell'esperto asseveratore sia fondata su un'analisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società coinvolte”.

Orbene, rimandando a quanto si è già osservato al punto 5 della presente motivazione, non è revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte di appello, si inserisce a pieno titolo in tale alveo giurisprudenziale, avendo essi evidenziato, con motivazione articolata e dotata di intrinseca coerenza logica, la totale assenza di un effettivo e credibile piano economico e finanziario, non essendo tale il c.d. “term sheet” sottoscritto con Unicredit, come sottolineato dal contributo conoscitivo fornito dalla curatrice del fallimento, dott.ssa Linda, nonché il mancato raggiungimento dell'obiettivo cui avrebbe dovuto mirare l'intera operazione, costituito secondo la previsione normativa dalla fusione tra la società target e la società veicolo.

Tale obiettivo non si verificava per una precisa scelta, in quanto nel 2006 era intervenuta la scissione della Italricambi s.p.a., che aveva portato alla nascita della Tech Imm s.r.l., alla quale era stato trasferito solo formalmente il debito della società lussemburghese verso Unicredit, debito che in realtà incombeva su Italricambi s.p.a., in un contesto in cui entrambe le società non erano dotate delle risorse per farvi fronte, tanto da essere destinate al fallimento.

Circostanze che, con ragionamento logicamente coerente, il giudice di appello valorizza allo scopo di rimarcare, in accordo con quanto riferito dalla curatrice fallimentare e dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. Fabio Zuliani, il carattere meramente speculativo dell'intera operazione, finanziariamente insostenibile, il cui scopo era quello di acquisire da parte della società veicolo lussemburghese le quote della Italricambi per poi rivenderle, per un prezzo maggiorato rispetto ai costi sostenuti per l'acquisto della società target, ad una società americana concorrente godendo della normativa fiscale più favorevole vigente in Lussemburgo, che non prevedeva la tassazione delle plusvalenze, a differenza di quanto contemplato dalla normativa italiana.

Come ribadito dalla Corte territoriale, l'imposizione alla Italricambi s.p.a. di un canone di affitto fuori mercato dei capannoni industriali conferiti alla Tech Imm

s.r.l., in uno con l'obbligo di procedere alla distribuzione annuale di tutti gli utili, in conseguenza della scissione, aveva fatto sì che la società target pagasse da sola l'acquisto delle proprie quote, ma in misura fin da subito sproporzionata rispetto al proprio flusso finanziario, come dimostrato dal fatto che in pochissimi anni la società era già entrata in una fase di insolvenza.

Non appare revocabile in dubbio che la scelta di non procedere alla fusione ma alla scissione della società target favoriva l'intento speculativo, in quanto "protegeva" la società veicolo lussemburghese, che, ove si fosse proceduto alla fusione, avrebbe dovuto assumere gli obblighi gravanti sulla società target sorti precedentemente alla fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ.

A fronte di tale argomentare, certo non manifestamente illogico, né contraddittorio, il ricorrente incentra le sue critiche, reiterandole nei diversi punti in cui si articola l'atto di impugnazione, su tre questioni fondamentali: 1) l'impossibilità di ritenere integrata la contestata fattispecie di bancarotta impropria, in quanto tale reato sulla base della stessa previsione normativa, richiede una pluralità di operazioni, mentre nel caso in esame si tratta di una sola operazione di investimento; 2) il Vittore non può comunque essere chiamato a rispondere dei reati in addebito, perché egli era un semplice prestanome degli amministratori di fatto Cianci Gabriele e Azzano Cantarutti (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente), come del resto affermato dai giudici di merito, avendo egli agito come semplice fiduciario dei suddetti amministratori di fatto, limitandosi a seguire le loro istruzioni; 3) il progetto industriale posto a base dell'operazione era valido ed effettivo.

Si tratta di rilievi non condivisibili per le seguenti ragioni.

Si è da tempo evidenziato, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata proprio al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva

prevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684).

Nel caso in esame appare evidente come proprio il complesso meccanismo di LBO ideato ed attuato dagli amministratori di fatto con la complicità del Vittore abbia dato vita a un fatto di particolare complessità, concretizzatosi in una pluralità di atti, specificamente indicati nelle pagine precedenti e nei capi di imputazione, che hanno condotto al fallimento delle due società

Va, inoltre, evidenziato, con riferimento alla seconda questione, che, come affermato di recente da una condivisibile decisione di questa Corte, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, che ricomprende anche il dolo eventuale, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta anti doverosa (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale: cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 - 01).

Principio che va integrato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01; Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831).

Orbene i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi ora richiamati, indicando, con logico argomentare, tutte le circostanze di fatto, da cui si deduce, che il Vittore, da un lato, debba ritenersi avere rivestito il ruolo di amministratore di diritto della Tech Int System Sa; dall'altro, abbia partecipato e condiviso le reali finalità speculative perseguite dagli amministratori di fatto, dando vita all'operazione di LBO di cui si discute, sulla base dei suoi rapporti diretti con Azzano Cantarutti e Cianci e della sua elevata competenza professionale, che avrebbe dovuto fargli avere immediata contezza, sia delle finalità speculative perseguite dagli amministratori di fatto, sia dell'assenza di un valido progetto industriale (cfr. pp. 10-11; 44-46 della sentenza di appello).

I rilievi articolati al riguardo dal ricorrente, oltre ad essere versati in fatto nella parte in cui contestano la partecipazione dell'imputato alle decisioni operative riguardanti l'operazione di LBO, non colgono nel segno.

Ove anche si volesse ritenere che il Vittore fosse un semplice prestanome dei due amministratori di fatto ovvero che egli fosse parte di un contratto fiduciario, con il

quale gli Azzano Cantarutti e Cianci gli avevano affidato la gestione della società lussemburghese, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la sua responsabilità.

Come affermato, infatti, con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distrugga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (cfr., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 – 01).

Allo stesso modo il conferimento di un incarico fiduciario da parte degli amministratori di una società non determina alcuna esenzione da responsabilità per colui che, investito, dell'incarico, aveva condiviso il disegno illecito degli amministratori (cfr. Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566 – 01) e la stessa eventuale natura fiduciaria di una società non esclude la responsabilità dell'amministratore per i fatti di bancarotta eventualmente commessi (cfr. Sez. 5, n. 27410 del 25/05/2022, Rv. 283580 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 28031 del 11/03/2019, Rv. 276921 – 01).

Quanto ai rilievi articolati con riferimento all'esistenza di un valido progetto industriale (cfr. pp. 14-24 del ricorso), alla prevedibilità del dissesto da parte dell'imputato (cfr. pp. 24-27 del ricorso) e alla sussistenza dei fatti contestati nel capo 4), pacificamente distrattivi sulla base dei principi generali richiamati in sede di esame della posizione del Mazziotti Di Celso, alla cui lettura si rimanda (cfr. pp. 28-36 del ricorso), anche in questo caso, a fronte della concorde valutazione effettuata al riguardo dai giudici di merito, sulla base dei contributi conoscitivi forniti dal curatore fallimentare, dott.ssa Linda, e dal consulente tecnico del pubblico ministero, si tratta di rilievi versati in fatto, esulando dal novero dei vizi deducibili nel caso di "doppia conforme".

Si tratta di rilievi, peraltro, anche generici nella misura in cui la versione alternativa delle risultanze processuali proposta dal ricorrente, si fonda su affermazioni assertive, che, in definitiva, si risolvono in un semplice richiamo ai motivi di appello.

Va solo aggiunto che anche in questo caso non può applicarsi la disciplina in tema di vantaggi compensativa per le medesime ragioni già indicate esaminando la posizione del Mazziotti Di Celso, alla cui lettura si rimanda.

Difetta, infatti, la specifica indicazione da parte dell'imputato di quei vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita Italricambi s.p.a.

8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge,

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 19/03/2026

Il Consigliere estensore
ALFREDO GUARDIANO

Il Presidente
ROSA PEZZULLO